



## PRINCIPALI PROVVEDIMENTI PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE COLPITE DAL SISMA AGOSTO E OTTOBRE 2016

*(aggiornamento al 20 dicembre 2016)\**

### SCHEDE

1. AMBITO TERRITORIALE	pag. 2
2. TUTELA DEL LAVORO	pag. 3
3. VERIFICA AGIBILITA' E AUTONOMA SISTEMAZIONE	pag. 6
4. RICOSTRUZIONE PRIVATA	pag. 8
5. ASSISTENZA SANITARIA	pag. 10
6. AGEVOLAZIONI FISCALI E SOSPENSIONE DI TERMINI	pag. 12
7. ALTRE AGEVOLAZIONI ALLA POPOLAZIONE	pag. 14

### ALLEGATI

- Modello IPP per istanza di sopralluogo
- Modulo DC/AS per domanda del contributo per l'autonoma sistemazione

\* Aggiornata alla l. 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione in legge del d.l. 189/2016.

## 1. AMBITO TERRITORIALE

Le disposizioni contenute nei provvedimenti sono principalmente volte a disciplinare gli interventi per l'assistenza alla popolazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

In particolare, in ognuna delle quattro regioni sono stati individuati i Comuni maggiormente interessati dopo la scossa del 24 agosto e quelle del 26 e 30 ottobre in due distinti allegati (rispettivamente 1 e 2) alla l. 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione del d.l. 189/2016.

Per quanto riguarda le Marche i Comuni compresi negli allegati 1 e 2 sono i seguenti:

<b>Provincia di ANCONA</b>		Monsampietro Morico	2	Gagliole	2
Cerreto D'Esi	2	Montappone	2	Gualdo	1
Fabriano*	2	Monte Rinaldo	2	Loro Piceno	2
<b>Provincia di ASCOLI P.</b>		Monte Vidon Corrado	2	Macerata*	2
Acquasanta Terme	1	Montefalcone Appennino	2	Matelica	2
Appignano del Tronto	1	Montefortino	1	Mogliano	2
Arquata del Tronto	2	Montegiorgio	2	Monte San Martino	2
Ascoli Piceno*	2	Monteleone	2	Montecavallo	2
Castel di Lama	2	Montelparo	2	Muccia	2
Castignano	2	Ortezzano	2	Penna San Giovanni	1
Castorano	2	Santa Vittoria in Matenano	2	Petriolo	2
Colli del Tronto	2	Servigliano	2	Pieve Torina	1
Comunanza	1	Smerillo	2	Pievebovigliana	1
Cossignano	1	<b>Provincia di MACERATA</b>		Pioraco	2
Folignano	2	Acquacanina	1	Poggio San Vicino	2
Force	1	Apiro	2	Pollenza	2
Maltignano	2	Belforte del Chienti	2	Ripe San Ginesio	2
Montalto delle Marche	1	Bolognola	1	San Ginesio	1
Montedinove	1	Caldarola	2	San Severino Marche	2
Montegallo	1	Camerino	2	Sant'Angelo in Pontano	1
Montemonaco	1	Camporotondo di Fiastrone	2	Sarnano	1
Offida	2	Castelraimondo	2	Sefro	2
Palmiano	1	Castelsantangelo sul Nera	1	Serrapetrona	2
Roccafluvione	1	Cessapalombo	1	Serravalle del Chienti	2
Rotella	1	Cingoli	2	Tolentino	2
Venarotta	1	Colmurano	2	Treia	2
<b>Provincia di FERMO</b>		Corridonia	2	Urbisaglia	2
Amandola	1	Esanatoglia	2	Ussita	1
Belmonte Piceno	2	Fiastra	1	Visso	1
Falerone	2	Fiordimonte	1		
Massa Fermana	2	Fiuminata	2		

Nota: 1 – Comune colpito dall'evento sismico del 24 agosto 2016 compresi nell'allegato 1

2 – Comune colpito dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 compresi nell'allegato 2

Nei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano, le disposizioni riguardanti il sostegno al reddito dei lavoratori, le agevolazioni fiscali, tributarie e contributive, la sospensione dei mutui e della fatturazione per le utenze domestiche si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda con trasmissione della dichiarazione agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.

## 2. TUTELA DEL LAVORO

### Ammortizzatori sociali

Nei Comuni compresi nel cratere individuati negli allegati 1 e 2, sono previsti interventi rivolti al sostegno al reddito dei lavoratori.

#### Trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti

E' concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti in uno dei Comuni del cratere, in caso di:

- a) impossibilità a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, qualora non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- b) impossibilità a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

Per i lavoratori del settore agricolo, l'indennità di cui alla lettera a) è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attività e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

L'indennità di cui alla lettera b) è riconosciuta ai lavoratori per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

I benefici di cui sopra, previsti per i lavoratori dipendenti, decorrono dal 24 agosto per i comuni inseriti nell'allegato 1, ovvero dal 26 ottobre per quelli inseriti nell'allegato 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

#### Trattamenti di sostegno al reddito dei collaboratori e ai lavoratori autonomi

E' riconosciuta, per l'anno 2016, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, in favore

- dei collaboratori coordinati e continuativi
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
- dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza

che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni compresi nel cratere.

#### Modalità di erogazione dell'indennità di sostegno al reddito

Le indennità sopra indicate sono autorizzate dalle Regioni interessate, ed erogate dall'INPS.

Le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni.

#### Trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria

I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione ordinaria e straordinaria in conseguenza degli eventi sismici sono dispensati dall'osservanza delle procedure di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal d.lgs. 148/2015.

I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'art. 5 d.lgs. 148/2015, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 (per i Comuni dell'allegato 1) ovvero per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 (per i Comuni dell'allegato 2).

### **Ulteriori provvedimenti della Regione Marche per l'estensione della CIG in deroga**

La Regione Marche ha regolamentato l'estensione dell'utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi del DI n. 83473 del 1/8/2014, attraverso le modalità previste nei propri avvisi del 9 e 14 novembre.

Pertanto le aziende marchigiane rientranti nel campo di applicazione della CIG in deroga di cui al D.I. n.83473 del 1/8/2014, che hanno subito crisi, sospensioni o fermi dell'attività, causate dagli eventi sismici di agosto e di ottobre 2016 possono attivare la CIG in deroga regionale per i propri dipendenti fino al 31/12/2016, specificando nella causale che la crisi aziendale è conseguenza diretta degli eventi sismici.

Le stesse aziende dal giorno 18 novembre 2016, potranno presentare, al sistema telematico COMarche specifica istanza derogando ai seguenti criteri:

- anzianità aziendale, non più 12 mesi, ma periodi anche minori,
- la data dell'accordo sindacale può essere successiva all'inizio della sospensione.

Anche in questo caso il periodo della durata della sospensione è in settimane intere e può essere richiesto un periodo non superiore alle 13 settimane, comprensivo anche delle domande di CIG in deroga già presentate.

### **Sicurezza dei luoghi di lavoro**

L'art. 21, comma 4-quater, l. 229/2016 prevede che i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, debbano acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente.

A tale proposito va ricordato che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede alcune norme che regolamentano gli adempimenti per la prevenzione e in caso del manifestarsi dell'evento sismico (vedi articoli 14, 43 e 44).

In particolare, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono verificare che:

- esista e sia a conoscenza di tutti i lavoratori (anche gli esterni) dell'azienda il documento formale "Piano di emergenza", comprendente anche le procedure e le misure di comportamento (cosa fare e cosa non fare) in caso di terremoto;

- siano designati i responsabili e gli addetti alla gestione dell'emergenza, che devono gestire e coordinare tutte le azioni da intraprendere in caso di terremoto;
- sia possibile abbandonare il posto di lavoro in condizioni di sicurezza;
- non venga richiesto di rientrare nei luoghi di lavoro, se non dopo aver accertato tramite i Vigili del Fuoco o la Protezione Civile la sicurezza dei fabbricati, anche in vista di ulteriori scosse.

In caso di terremoto, anche in mancanza di una organizzazione aziendale della sicurezza, i lavoratori devono:

- al termine delle prime scosse (durante le quali devono pensare a ripararsi sotto tavoli, architravi, strutture portanti), anche se nessun responsabile dà l'ordine di evacuazione, abbandonare immediatamente e senza indugi il fabbricato e portarsi a distanza di sicurezza (almeno 50 metri dallo stesso e da altri fabbricati);
- se non fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell'emergenza, non prendere nessuna iniziativa, ma pensare solo ad abbandonare (dopo le prime scosse) il posto di lavoro senza indugio e senza nessuna preoccupazione per danni a macchinari o beni aziendali;
- se fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell'emergenza, eseguire le azioni previste nel Piano di Emergenza, secondo la formazione ricevuta, ricordando comunque che non sono né Vigili del Fuoco, né infermieri professionisti;
- se il fabbricato ha subito danni anche lievi (crepe, vetri rotti, distacchi di intonaco, evidenti inclinazioni o flessioni delle strutture portanti, ecc.) non rientrare all'interno dello stesso, nemmeno se lo chiede il capo o il datore di lavoro, a meno che non vi sia autorizzazione formale (scritta) da parte dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile;
- nel dubbio richiedere sempre l'intervento dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile e non fidarsi di rassicurazioni generiche e non sopportate da fatti evidenti.

### 3. VERIFICA AGIBILITA' E AUTONOMA SISTEMAZIONE

#### Modalità per la richiesta di sopralluogo di edifici

La Protezione Civile con la circolare del 3/9/2016, ha emanato le disposizioni operative per realizzare i sopralluoghi per il censimento danni e per le verifiche di agibilità degli edifici pubblici e privati.

È possibile richiedere un sopralluogo al C.O.C. (Centro Operativo Comunale) o al Comune, compilando l'apposito modulo IPP (in allegato).

La valutazione di agibilità post-sismica è da intendersi come una valutazione temporanea speditiva, formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili. Essa non è pertanto una verifica di idoneità statica.

La procedura per la dichiarazione di agibilità, quindi consiste esclusivamente nel verificare che le condizioni di sicurezza dell'edificio antecedenti al sisma non siano sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma.

Il giudizio "agibile" significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è stata richiesta la verifica, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento del livello di danneggiamento generale.

#### Verifica agibilità e scheda AeDES

La verifica è a cura di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) o esperti.

La scheda Aedes - utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi - è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.

La scheda AeDES prevede la seguente classificazione:

- **A - Edificio agibile** L'edificio può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per la vita dei residenti.
- **B - Edificio temporaneamente inagibile** (tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento. L'edificio è in parte inagibile, ma è sufficiente eseguire lavori di rapida esecuzione per poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti.
- **C - Edificio parzialmente inagibile** Parti limitate dell'edificio possono comportare elevato rischio per i loro occupanti.
- **D - Edificio temporaneamente inagibile** da rivedere con approfondimento. Il giudizio di agibilità da parte del rilevatore è incerto. Si dovrà fare un sopralluogo più approfondito, fino a quel momento l'edificio è dichiarato inagibile.
- **E, F - Edificio inagibile** Per esigenze di organizzazione viene distinto il caso di **inagibilità effettiva dell'edificio per rischio strutturale**, non strutturale o geotecnico (**E**), **dall'inagibilità per grave rischio esterno (F)**, in assenza di danni consistenti all'edificio.

## **Procedura FAST**

Dopo le ultime forti scosse del 26 e del 30 ottobre, la circolare della Protezione civile del 4/11/2016 prevede che, i Sindaci dei Comuni maggiormente interessati possono chiedere l'attivazione di una procedura FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto), per la verifica dell'agibilità post sismica degli edifici privati.

Tale procedura prevede una rapida ricognizione da effettuarsi o su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate indicate dai Sindaci stessi.

L'esito della valutazione deve essere riportato su una scheda sintetica (FAST) finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente.

Questo tipo di valutazione consente di individuare le esigenze abitative sul territorio.

## **Contributo di autonoma sistemazione**

A favore dei nuclei familiari la cui principale abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto è previsto un contributo per l'autonoma sistemazione. L'ordinanza della Protezione civile n.408 del 15/11/2016 prevede un aumento del contributo precedentemente definito dall'Ordinanza n.388 del 26/8/2016.

Pertanto il contributo dal 15 novembre è pari a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, a 500 euro per quelli composti da due unità, a 700 euro per quelli composti da tre unità, a 800 euro per quelli composti da quattro unità e a 900 euro per quelli composti da cinque o più unità.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, o portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuna persona, anche oltre il limite massimo dei 900 euro mensili previsti per famiglia, come già disposto dall'ordinanza 388/2016.

Le disposizioni relative al contributo di autonoma sistemazione si applicano anche agli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.

Saranno i Comuni, che effettuano l'istruttoria e gestiscono le attività correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, a rideterminare i contributi secondo le nuove disposizioni, anche quelli in via di erogazione.

## 4. RICOSTRUZIONE PRIVATA

### Ambito territoriale di intervento

Gli interventi rivolti a edifici distrutti o danneggiati riguardano tutti i Comuni:

- sia quelli collocati all'interno del cratere;
- sia gli altri Comuni della Regione, quando è dimostrato il nesso tra i danni verificatisi e gli eventi sismici comprovato da apposita perizia asseverata.

### Le tipologie di intervento

Gli interventi per la ricostruzione e il ripristino del patrimonio danneggiato sono distinti in tre tipologie di intervento:

- interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
- interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
- interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

### Contributi per edifici privati

Per gli interventi su edifici privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica (classificate con esito B, C o E della scheda AeDES), è previsto un contributo pari al **100%** delle spese per:

- riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici adibiti ad abitazione principale del proprietario;
- riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici concessi in locazione o comodato e adibiti ad abitazione principale del locatario/comodatario; *(in questi casi la concessione del contributo è subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto degli eventi sismici)*;
- riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici utilizzati come seconda abitazione.

Nei Comuni non compresi nel cratere, nel caso di edifici privati utilizzati come seconda abitazione distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, è previsto un contributo pari a:

- il **50%** delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione;
- il **100%** se compresi all'interno delle Unità Minime di Intervento (UMI), in centri storici e borghi caratteristici.

I contributi sono concessi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri interventi pubblici.

### Procedura per beneficiare ed utilizzare il contributo

- Il beneficiario presenta all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione la domanda e la relativa documentazione contenente:
  - scheda AeDES;
  - relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato;

- progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico;
- indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione (mediante procedura concorrenziale alla migliore offerta) e attestazione dell'iscrizione nella "white list" (elenco tenuto dalla Struttura di missione e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori);
- L'Ufficio Speciale verifica tutti i requisiti e la congruità del progetto e del contributo che verrà concesso con decreto del Vice Commissario (Presidente della Regione);
- L'unico adempimento a carico del cittadino beneficiario consiste nella scelta della banca di riferimento;
- L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione provvederà a inviare alla banca i certificati di pagamento in base allo stato di avanzamento dei lavori;
- La Banca pagherà con risorse dello Stato direttamente i professionisti e le imprese che hanno eseguito i lavori di ricostruzione, senza bisogno di nessun anticipo di denaro da parte del cittadino.

### **Procedura semplificata per interventi di immediata esecuzione**

Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni e la ripresa delle attività produttive, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES (classificazione "B") oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive (FAST) disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono effettuare l'immediato ripristino dell'agibilità degli edifici e delle strutture, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

I soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La comunicazione deve contenere l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice (scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale alla migliore offerta), allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di riconoscimento del contributo, i soggetti che hanno avviato i lavori presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati nel provvedimento stesso. Il mancato rispetto del termine e delle modalità previste determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

I lavori sono obbligatoriamente affidati a imprese che:

- risultino aver presentato domanda di iscrizione alla “white list”;
- non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- siano in possesso, nel caso di lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione prevista dall’art.84 del Codice degli appalti che attestano:
  - i requisiti di idoneità professionale;
  - la capacità economica e finanziaria;
  - le capacità tecniche e professionali.

### **Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati e altri contributi**

- In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascun nucleo familiare residente nei Comuni rientranti nel cratere o comunque danneggiati dal sisma. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfetario
- Sono inoltre erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per far fronte agli oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei

## 5. ASSISTENZA SANITARIA

La Giunta regionale delle Marche, con Delibera n. 986 del 25 agosto 2016 e Delibera n. 1340 del 3 novembre 2016 ha assunto, nell'ambito delle competenze regionali, alcuni provvedimenti per garantire il diritto alla salute dei cittadini marchigiani coinvolti dagli episodi sismici.

### **Assistenza sanitaria di base**

Sulla base di quanto concordato con le Organizzazioni sindacali della Medicina convenzionata, tutti i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta e i Medici della Continuità Assistenziale, forniscono l'assistenza gratuita e le necessarie prescrizioni alle popolazioni che, a causa del sisma, si sono trasferite dal luogo di abituale residenza presso altri Comuni.

### **Assistenza sanitaria alla popolazione alloggiata negli alberghi della costa**

Alla popolazione alloggiata presso le strutture alberghiere della costa la Regione Marche garantisce l'assistenza sanitaria gratuita. Attraverso la collaborazione con le Amministrazioni comunali dei diversi Comuni litoranei viene capillarmente diffusa la comunicazione all'interno delle strutture ricettive, affinché i cittadini ospitati che a seguito del trasferimento hanno perso il contatto diretto con il proprio Medico di base, possano contattare velocemente un Medico o la Guardia medica e avere tutti i servizi alla salute.

### **Esenzione ticket**

Si stabilisce l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale usufruite presso le strutture sanitarie regionali - pubbliche e private accreditate con rapporto convenzionale con il SSR - ubicate nel territorio della Regione Marche.

Sulla base di quanto concordato con le Organizzazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, si riconoscono le seguenti esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica:

- esenzione dal pagamento della differenza di prezzo tra il farmaco prescritto e il prezzo di riferimento/rimborso fissato per quel principio attivo nella lista di trasparenza AIFA, per quanto riguarda i farmaci di classe A;
- garanzia della dispensazione dei farmaci di Classe A/PHT anche in assenza di Piano terapeutico, che potrà essere presentato in tempi differiti;
- erogazione gratuita di farmaci di classe C: con obbligo di ricetta, senza obbligo di ricetta OTC (C bis o di automedicazione), senza obbligo di ricetta SOP;
- l'erogazione di prodotti di assistenza integrativa regionale, di latti artificiali per la prima infanzia e di alimenti per pazienti affetti da morbo celiaco. Per questi ultimi, si dispone che le farmacie convenzionate, secondo le modalità e direttive all'uopo predisposte dall'ASUR Marche, dispensino gli alimenti necessari anche in assenza dell'autorizzazione del competente Servizio. Ogni farmacia che dispensi alimenti dovrà acquisire il codice fiscale ovvero le generalità dell'assistito nonché un'autocertificazione attestante il diritto alla prestazione;

## Soggetti beneficiari e modalità di riconoscimento dell'esenzione

<u>Beneficiari del diritto all'esenzione</u>	<u>Modalità di riconoscimento dell'esenzione</u>
1. Soggetti residenti nei Comuni marchigiani inseriti nel Decreto Legge 189/2016 convertito con Legge 15 dicembre 2016 n. 229 " <i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016</i> "	L'esenzione T16 viene riconosciuta d'ufficio
2. Soggetti residenti in Comuni diversi da quelli di cui sopra che, a seguito degli eventi sismici, autocertifichino di aver fatto richiesta di verifica di agibilità dell'abitazione di residenza. <u>Qualora la verifica di agibilità dell'abitazione di residenza abbia esito positivo, costoro perdono il diritto all'esenzione</u>	Gli interessati devono recarsi presso gli sportelli dell'Area Vasta competente e rilasciare un'autocertificazione dalla quale risulti che hanno richiesto la verifica di agibilità dell'abitazione di residenza.
3. Soggetti in soggiorno temporaneo presso i Comuni di cui al punto 1	Gli interessati dovranno recarsi presso gli sportelli dell'Area Vasta competente e rilasciare un'autocertificazione dalla quale risulti che, in occasione del sisma, erano domiciliati presso quei Comuni

Per usufruire dell'esenzione, le prescrizioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale vanno fatte sulla ricetta cartacea del SSN, escludendo pertanto le prescrizioni in modalità dematerializzata ex D.M. 02/11/2011.

Le prescrizioni devono riportare il codice di esenzione T16.

### Validità temporale del Codice T16

<u>Categoria di soggetti</u>	<u>Termini di validità del Codice</u>
Soggetti residenti nei Comuni Allegato 1	Dal 25 agosto 2016 al 30 aprile 2017
Soggetti residenti nei Comuni Allegato 2	Dal 3 novembre 2016 al 30 aprile 2017

## 6. AGEVOLAZIONI FISCALI E SOSPENSIONI DI TERMINI

### **Sospensione del pagamento dei tributi**

Sono sospesi fino alla data del 30 settembre 2017 (termine così prorogato dall'art. 48, del DL n.189/2016) i termini per i versamenti e gli adempimenti tributari (inclusi quelli derivanti dalla cartelle esattoriali e dagli accertamenti esecutivi di Equitalia) a favore dei soggetti residenti o avente sede legale o operativa nei Comuni del cratere. Tale sospensione si applica a decorrere dal 24 agosto, ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1, e a decorrere dal 26 ottobre ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione (ottobre 2017), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

### **“Busta paga pesante”**

La legge di conversione del d.l. 189/2016 ha introdotto la possibilità, su richiesta del lavoratore interessato, di sospendere il pagamento dell'imposta sui redditi applicata mediante ritenuta alla fonte per i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a lavoro dipendente e redditi da lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, sospenderanno le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017.

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la sospensione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati.

### **Sospensione dei termini dei versamenti contributivi**

Nei Comuni del cratere sono sospesi i termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 (per i Comuni dell'allegato 1) ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 (per i Comuni dell'allegato 2).

Ai sensi della circ. INPS n. 204 del 25 novembre 2016, la sospensione dei versamenti contributivi è richiesta solo su iniziativa dell'impresa che può:

- scegliere di non usufruire della possibilità di sospensione e, quindi, proseguire nel versamento della quota contributiva a proprio carico e di quella a carico del lavoratore;
- richiedere la sospensione dei versamenti contributivi e non trattenere la quota a carico del lavoratore: in tal caso viene sospeso il versamento sia della quota a carico dell'impresa che della quota a carico del lavoratore (che l'avrà quindi a disposizione in busta paga);
- richiedere la sospensione dei versamenti contributivi, ma trattenere la quota a carico del lavoratore: in tal caso viene sospeso il versamento della quota a carico

dell'impresa, ma il datore di lavoro sarà tenuto a versare la quota trattenuta a carico del lavoratore.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili a decorrere da ottobre 2017.

### **Fabbricati distrutti o oggetto di sgombero: formazione del reddito ed esenzione IMU**

I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017.

I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

### **Sussidi occasionali ed erogazioni liberali e formazione reddito da lavoro dipendente**

Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni compresi nel cratere, che da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

### **Sospensione delle rate dei Mutui**

I titolari di mutui per edifici distrutti o resi inagibili dal sisma, anche parzialmente, possono richiedere alla banca la sospensione delle rate del mutuo fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dei suddetti edifici, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

L'agevolazione non riguarda soltanto gli immobili residenziali ma anche le aziende.

Per richiedere la sospensione delle rate secondo quanto sopra riportato, è necessaria la presentazione all'Istituto bancario di un'autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.

E' possibile optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale, provvedendo in tal caso al regolare pagamento della quota interessi. La misura non comporta costi, fatto salvo il diritto della banca di applicare interessi di mora qualora il

soggetto abbia optato per la sospensione della quota capitale ma non provveda al pagamento della quota interessi (in tal caso le quote interessi non pagate produrranno quindi interessi moratori).

E' previsto che le banche diano informazione della possibilità di richiedere la sospensione del mutuo attraverso il proprio sito internet o con avviso esposto all'interno delle filiali, indicando le modalità e i termini per aderire, termini che non potranno comunque essere inferiori a 30 giorni.

Qualora le banche non forniscano le informazioni sopra elencate secondo le previste modalità, le rate sono sospese fino al 31 gennaio 2017 senza oneri per il mutuatario.

Ad oggi risulta una buona risposta degli istituti bancari che in alcuni casi hanno apportato condizioni migliorative rispetto all'ordinanza della protezione civile, prevedendo ad esempio la sospensione delle rate fino a 12 mesi e in alcuni casi estendendo la sospensione delle rate anche ai prestiti personali.

### **Anticipazione TFR dai Fondi di Previdenza Complementare**

Per ragioni attinenti agli eventi sismici, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze degli aderenti, si applica, in via transitoria, quanto previsto nel caso di spese sanitarie (possibilità di anticipare un importo fino al 75 per cento con una ritenuta a titolo d'imposta del 15%), a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad un Fondo pensionistico complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

## 7. ALTRE AGEVOLAZIONI ALLA POPOLAZIONE

### **Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati**

In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

### **Agevolazioni promosse da TRENITALIA**

Dal 26 agosto al 31 dicembre, i cittadini sfollati residenti dei comuni colpiti dal sisma, usufruiscono di un viaggio gratuito di andata e di ritorno sui treni regionali. È possibile richiedere i titoli di viaggio in tutte le biglietterie Trenitalia, presentando un documento d'identità che attesti la residenza.

### **Agevolazioni promosse da Poste Italiane**

Le Poste Italiane, d'intesa con l'Inps, ha disposto la circolarità del pagamento delle pensioni erogate dall'Istituto e dal Ministero dell'Economia e Finanze. I pensionati residenti nelle zone colpite dal sisma potranno quindi riscuotere la pensione in un qualsiasi Ufficio postale attivo sul territorio nazionale. L'agevolazione riguarda anche chi percepisce l'assegno di disoccupazione, che potrà perciò essere riscosso ovunque in Italia.

Poste Italiane ha poi stabilito per i residenti nelle aree colpite dal sisma - e in accordo con le banche partner - la sospensione immediata del pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti in corso su esplicita richiesta degli interessati.

Saranno inoltre bloccate tutte le attività di recupero crediti e di sollecito dei pagamenti indirizzate a persone che vivono nei centri terremotati. La sospensione è operativa per i pagamenti futuri, non ancora addebitati sul conto.

### **Sospensione del pagamento delle bollette di Energia Elettrica, Gas e Acqua**

L'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, con deliberazione 474/2016/R/COM del 25/8/2016, ha disposto la sospensione temporanea - per un periodo non superiore a 6 mesi - dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas distribuiti a mezzo di reti canalizzate e del servizio idrico integrato, emesse o da emettere a partire dal 24/8/2016, per le utenze nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti.

Per i Comuni compresi nell'allegato 1 la sospensione decorre dal 24 agosto 2016; per quelli compresi nell'allegato 2 la sospensione decorre dal 26 ottobre 2016.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n.189/2016, l'Autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni del cratere individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

## ALLEGATI

- ❖ **Modello IPP** per istanza di sopralluogo per edifici/opere pubbliche, privati
- ❖ **Modulo DC/AS** per domanda di contributo per l'autonoma sistemazione